

ATTO N. 1448/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni

Relatore di minoranza Consigliere Lignani Marchesani

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,
comma 2, del Regolamento Interno

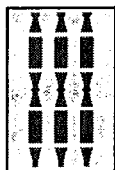
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Disposizioni in materia di entrata e spesa”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 13.11.2002

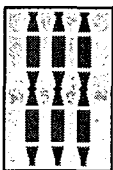
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.11.2002



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 1448 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole dando incarico di relazionare al Consiglio per la maggioranza al sottoscritto e per la minoranza al Consigliere Lignani Marchesani.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno alla prossima seduta del Consiglio regionale.



RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE
(Relatore di maggioranza Presidente Pacioni).

Il presente disegno di legge è finalizzato a realizzare una parte degli interventi previsti dalla legge finanziaria regionale n. 5/2002 in attuazione degli obiettivi strategici esposti nel DAP; contiene altresì alcune disposizioni in materia di tasse automobilistiche (entrate).

La tassa automobilistica regionale è stata istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Dal 1 gennaio 1993 l'intero gettito è stato attribuito alle Regioni a statuto ordinario.

Successivamente con la legge 21.11.2000, n. 342 il legislatore statale ha introdotto modifiche in materia di tasse automobilistiche relativamente alla massa rimorchiabile e alla esenzione delle tasse per i veicoli storici ed anziani.

Il titolo primo all'art. 1 disciplina l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica integrativa per tutti i veicoli leggeri (autocarri) al fine di semplificare la materia e di agevolare le piccole imprese artigiane e di trasporto; all'art. 2 subordina l'applicazione dell'agevolazione – secondo la legge 342/2000 – per i veicoli riconosciuti a particolare interesse storico e collezionistico, al possesso di una idonea certificazione resa dagli organismi competenti; all'art. 3 prevede il rinvio dei termini di prescrizione dell'accertamento della tassa automobilistica relativa all'anno 1999 al fine di avere i tempi amministrativi necessari alla rettifica dei dati attualmente a disposizione dell'archivio regionale.

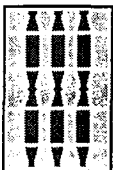
Il titolo secondo all'art. 4 riguarda il contributo straordinario di 516.000,00 euro al Comune di Bastia Umbra per il Centro fieristico, già allocato con legge finanziaria regionale n. 5/2002.

All'art. 5 si prevede la concessione - per l'anno 2002 - ai Comuni dell'Umbria dei contributi aggiuntivi straordinari a valere sulle assegnazioni già disposte in materia di asili-nido e del diritto allo studio universitario mediante l'utilizzo della disponibilità pari a 2.582.000,00 euro allocata nel fondo globale UPB 16.1.001 di parte corrente mediante emendamento all'atto n. 1414, in particolare:

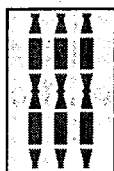
- 1.936.000,00 destinati ai comuni per il diritto allo studio per mense e trasporti;*
- 646.000,00 ai Comuni gestori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.*

secondo i criteri della allegata tabella A), vale dire con un sistema di premialità per quei comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale.

Infine l'art. 6 prevede la concessione di contributo al Circolo Aziendale della Regione pari a 13.000,00 euro.



La I Commissione nella seduta del 13 novembre u.s. esaminato tale atto ha deciso di esprimere a maggioranza, con 5 voti favorevoli (gruppi DS e RC), 2 contrari (Gruppi FI e AN) e 1 di astensione (Consigliere Finamonti), parere favorevole dando incarico di relazionare per la maggioranza al sottoscritto e per la minoranza al Consigliere Lignani Marchesani.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1535 del 6.11.2002, concernente: “Disposizioni in materia di entrata e spesa”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.11.2002 e trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente in data 11.11.2002 (ATTO N. 1448);

VISTO il parere e le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Lignani Marchesani (ATTO N. 1448/BIS);

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 342;

VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA legge regionale 22 aprile 2002, n. 5

VISTO il Patto per lo sviluppo;

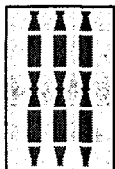
VISTA la delibera della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164;

VISTA la delibera del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;

VISTO lo Statuto regionale;

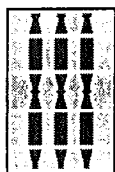
VISTO il Regolamento Interno;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonché la tabella A e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di entrata e spesa", composta di n. 6 articoli e dell'allegata tabella A, nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**TITOLO I
ENTRATA**

Art. 1

*(Esenzione pagamento tassa automobilistica
per autoveicoli adibiti a trasporto merci)*

1. A decorrere dal 1 febbraio 2003 gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con massa complessiva fino a sei tonnellate, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.
2. Gli autoveicoli con massa complessiva superiore a sei tonnellate sono soggetti al pagamento della tassa integrativa di cui all'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo gli importi previsti dalla tabella 2 bis, allegata alla stessa.

Art. 2

(Veicoli storici)

1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1 della legge 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
2. L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.



Art. 3
(Rinvio dei termini)

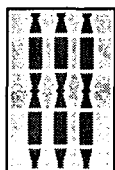
1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

TITOLO II
SPESA

Art. 4
(Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra)

1. Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di euro 516.000,00 a favore dello stesso Comune, con imputazione della spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base (UPB) 07.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata "Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

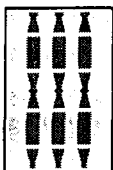


Art. 5
*(Interventi straordinari in materia di
servizi socio-educativi)*

1. Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l'Umbria in ordine all'impegno denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario", disciplini la concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di sostenerne l'impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli che sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario, sono disposti, per l'anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 2.582.000,00, da destinare come segue:

- a) euro 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni dell'Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di riparto già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3;
- b) euro 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l'assistenza scolastica, secondo le seguenti modalità:
 - 1) euro 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio di cui al punto 2.1 della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;
 - 2) euro 234.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, sulla



base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione determinato in riferimento all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef vigente per l'anno 2002, quale risulta dalla tabella "A", allegata alla presente legge.

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese correnti". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 6

(Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.)

1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione Umbria (CARU), nella misura di euro 13.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata "Contributi ad enti ed associazioni".

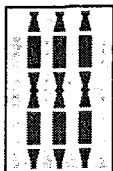
2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento esistente nella UPB



16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.



b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Tabella allegato "A":

MR

Add. Com Irpef

Fattore di ponderazione

	0	1,4
fino a	0,1	1,1
"	0,2	1,0
"	0,3	0,9
"	0,4	0,7
"	0,5	0,5

11 NOV. 2002

Perugia, li _____

Per copia conforme
all'originale.

IL DIRIGENTE
